SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Sabato, 16 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	**Abb.**	**annuale**	**L. 300,70**
	»	**semestrale**	**» 150,70**
Parte II (inserzioni)	**Abb.**	**annuale**	**L. 200,70**
	»	**semestrale**	**» 100,30**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 369.

Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, nonchè il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, contenente norme per l'attuazione della legge predetta, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione di Regi decreti e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per l'interno, con quello per la grazia e giustizia, con quello per le finanze e con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono sciolte: la Confederazione fascista degli agricoltori, la Confederazione fascista degli industriali, la Confederazione fascista dei commercianti, la Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, la Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, la Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

Sono pure sciolte: le Federazioni nazionali fasciste, i Sindacati nazionali fascisti aderenti alle confederazioni indicate nel comma precedente, e ogni altra organizzazione sindacale fascista.

Art. 2.

I contributi sindacali imposti per effetto della legge 3 aprile 1926, n. 563, e delle successive sue modificazioni sono aboliti a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto.

Tuttavia, nei territori già sottoposti al Governo Militare Alleato o che saranno ad esso sottoposti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di pagamento dei contributi predetti cessa a decorrere dal giorno in cui fu o sarà abolito dal Governo stesso, o dal giorno, se al primo anteriore, in cui il detto Governo disciolse o discioglierà le associazioni previste nell'art. 1.

Art. 3.

Il personale assunto direttamente dalle Associazioni indicate nell'art. 1 è licenziato a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Nei territori già sottoposti al Governo Militare Alleato o che saranno sottoposti al Governo stesso, il licenziamento si intende avvenuto a decorrere dal giorno in cui ebbe o avrà effetto il provvedimento con il quale il Governo suindicato disciolse o discioglierà le associazioni predette.

Art. 4.

Il Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro nomina uno o più commissari liquidatori per ciascuno degli enti indicati nell'art. 1, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Se sono nominati più commissari liquidatori, questi devono essere in numero dispari.

Il Ministro stesso nomina altresì un Comitato di sorveglianza di tre o cinque membri, scelti fra gli appartenenti alla categoria tutelata dall'Ente soppresso e fra i creditori.

Art. 5.

Nel caso di nomina di più commissari liquidatori, questi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.

Art. 6.

Il commissario liquidatore e i membri del Comitato di sorveglianza possono essere sostituiti in ogni tempo dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro con le forme previste nell'art. 4.

L'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo commissario con l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 7.

Il commissario liquidatore esercita personalmente le sue funzioni.

Egli può essere autorizzato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro a nominare suoi coadiutori.

I coadiutori agiscono secondo le istruzioni del commissario, ma sotto la propria responsabilità per quanto riguarda la esecuzione delle istruzioni stesse.

I coadiutori, alla fine di ogni mese, rimettono al commissario liquidatore un rendiconto e una relazione sull'attività svolta.

Art. 8.

Il commissario liquidatore e i coadiutori sono pubblici ufficiali per quanto attiene all'esercizio delle loro funzioni.

Art. 9.

Il commissario liquidatore procede alle operazioni inerenti alle sue funzioni secondo le direttive del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, e sotto la vigilanza e il controllo dal Ministro stesso.

Art. 10.

Il commissario liquidatore è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, alla fine di ogni trimestre, una relazione sulla situazione patrimoniale dell'ente e sull'andamento della gestione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.

Art. 11.

Il compenso dovuto al commissario liquidatore e ai coadiutori è stabilito dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, su parere del Comitato di sorveglianza.

I membri del Comitato di sorveglianza hanno diritto solo al rimborso delle spese.

Art. 12.

Il commissario liquidatore deve tenere un registro, preventivamente vidimato dal pretore, senza spese, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.

Art. 13.

Il Comitato di sorveglianza, nella sua prima seduta, elegge il presidente. Questo convoca il Comitato ogni qual volta ne sia richiesto il parere o quando lo creda opportuno.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri.

Art. 14.

Il Comitato di sorveglianza ed ogni membro possono ispezionare le scritture contabili e i documenti del commissario liquidatore e hanno diritto di chiedergli notizie e chiarimenti.

Art. 15.

I poteri di amministrazione e di disposizione dei beni degli enti soppressi passano al commissario liquidatore, che li esercita secondo le norme del presente decreto.

Cessano le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo degli enti predetti.

Art. 16.

Il commissario liquidatore ha i poteri di rappresentanza richiesti per il compimento degli atti inerenti alle sue attribuzioni, e sta in giudizio per gli enti soppressi nelle controversie nelle quali i medesimi abbiano interesse, anche se trattasi di controversie in corso al tempo della nomina.

Art. 17.

Le somme riscosse a qualunque titolo dal commissario liquidatore, dedotto quanto il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, su parere del Comitato di sorveglianza, dichiara necessario per spese di amministrazione, devono essere depositate presso l'istituto di emissione.

Il deposito deve essere intestato all'ufficio commissariale, e non può essere ritirato, nè in tutto nè in parte, senza l'autorizzazione del Ministro predetto.

Art. 18.

Il commissario liquidatore non può, senza autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro:

1) dare immobili in locazione per un tempo superiore ad un anno;

2) utilizzare, per scopi non interessanti direttamente la liquidazione, i documenti e le scritture di pertinenza degli enti soppressi.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata dal parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 19.

Il commissario liquidatore può consentire riduzione di crediti, fare transazioni, compromessi, rinunzie alle liti e ricognizioni di diritti di terzi, cancellare ipoteche, restituire pegni, svincolare cauzioni, ed accettare eredità e donazioni. Se l'atto è di valore indeterminato o di valore superiore a lire centomila, il commissario deve essere autorizzato dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

L'istanza per l'autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione e dal parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 20.

Salva diversa disposizione della legge, dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto nessuna azione individuale può essere iniziata o proseguita dai creditori degli enti soppressi.

Tuttavia i creditori garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del Codice civile possono chiedere al pretore del luogo in cui era la sede dell'ente soppresso alla data dell'8 settembre 1943, di essere autorizzati alla vendita. Il pretore, sentito il commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, stabilisce con decreto il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta a mezzo di commissionario o all'incanto, e determinandone le modalità.

Il pretore può autorizzare il commissario liquidatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.

Art. 21.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti dell'ente soppresso a tutti coloro che, anche senza averne veste legale, abbiano svolto attività di amministrazione relativamente all'ente, devono rendere al commissario liquidatore, nei modi stabiliti dagli articoli 29 e seguenti del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, il conto consuntivo della gestione tenuta per il periodo successivo all'ultimo conto che sia stato approvato anteriormente all'8 settembre 1943.

Il commissario liquidatore ha i poteri dell'organo competente per l'approvazione, a norma degli articoli 31 e seguenti del predetto R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

Se la vigilanza sull'ente soppresso era stata delegata ad una associazione di grado superiore i poteri a questa conferiti dall'art. 39 del ricordato R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, vengono esercitati dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

In ogni caso il Ministro stesso provvede sul conto senza il parere della Commissione prevista dall'art. 37 del medesimo R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

Art. 22.

L'azione per far valere la responsabilità contro i dirigenti, i membri dei consigli direttivi, i cassieri, gli impiegati, i sindaci e contro chiunque, anche senza averne veste legale, abbia svolto attività di amministrazione o funzioni amministrative relativamente all'ente è esercitata dal commissario liquidatore innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, previa autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

L'autorizzazione non è necessaria se vi è stata declaratoria di danno a norma degli articoli 40 e seguenti del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

Art. 23.

Il commissario liquidatore, entro dieci giorni dalla comunicazione della sua nomina, deve provvedere agli atti necessari per la conservazione dei beni, degli archivi, delle scritture e dei documenti dell'ente soppresso, e può chiedere al pretore l'apposizione dei sigilli.

Nei successivi otto giorni deve prendere in consegna, eventualmente anche con l'intervento della forza pubblica, i beni, gli archivi, le scritture e i documenti predetti. Egli forma, col ministero di pubblico notaio, se occorra, l'inventario dei beni, anche se situati in territorio occupato.

Il commissario, se necessario, nomina uno o più stimatori, per la valutazione dei beni.

Copia dell'inventario è prontamente trasmessa al Ministro.

Art. 24.

Entro quindici giorni dalla formazione dell'inventario, il commissario liquidatore riferisce al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro sulla consistenza dell'attivo e del passivo dell'ente e sulla possibilità del pagamento integrale delle passività.

Art. 25.

Se i beni dell'ente non sono sufficienti al pagamento integrale delle passività il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro autorizza il liquidatore a procedere alla liquidazione generale dei beni stessi nell'interesse di tutti i creditori. In ogni altro caso autorizza il commissario liquidatore al pagamento dei crediti e a liquidare le attività dell'ente nei limiti in cui è necessario.

Il Ministro predetto dispone che i beni, gli archivi, le scritture e i documenti già appartenenti agli uffici di collocamento e ai servizi di assistenza alle migrazioni interne, siano consegnati agli uffici pubblici che esercitano o eserciteranno le funzioni relative.

Il Ministro stesso provvede anche sulla destinazione degli altri archivi, scritture e documenti, autorizzando il commissario liquidatore a trasferirli allo Stato o ad altri enti, in relazione all'interesse che ciascuno possa avere alla loro utilizzazione e conservazione.

Art. 26.

Il commissario liquidatore comunica ai creditori noti l'autorizzazione prevista nel primo comma dell'articolo precedente, e ne dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro quindici giorni da tale pubblicazione, qualunque creditore può proporre le sue istanze circa le forme di liquidazione indicate nel primo comma dell'articolo precedente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui era la sede dell'ente alla data dell'8 settembre 1943. Il presidente provvede con unico decreto su tutti i ricorsi, sentito il commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, con la massima celerità di procedura.

Il decreto del presidente del tribunale è comunicato ai creditori istanti e al commissario liquidatore. Entro quindici giorni da tale comunicazione può essere proposto reclamo al primo presidente della Corte di appello, il quale provvede pure con unico decreto, non soggetto ad altra impugnazione. Egli può assegnare la decisione sul reclamo ad uno dei presidenti di sezione della Corte.

Art. 27.

Se non è necessaria la liquidazione generale dei beni dell'ente e se, decorso il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, non sia proposta alcuna istanza a norma del comma medesimo o le istanze proposte siano state respinte, il commissario liquidatore provvede a riscuotere i crediti ed eventualmente alla vendita delle attività che siano ritenute necessarie.

Il commissario liquidatore provvede altresì per il pagamento dei creditori a misura che si presentano. Egli può soddisfare anche i creditori il cui credito non è attualmente esigibile, osservata la disposizione dell'art. 57 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e deve assicurare il pagamento dei creditori condizionali e di quelli che non si siano presentati, se abbiano crediti veri e reali.

Il commissario liquidatore deve inoltre accertare la verità e la realtà dei crediti della cui esistenza abbia comunque notizia, assicurandone il pagamento.

Art. 28.

Soddisfatti i creditori, il commissario liquidatore forma l'inventario dei beni residui e deposita il conto della gestione, nella cancelleria del tribunale competente a norma dell'art. 26, secondo comma.

Al conto deve essere unita una relazione del Comitato di sorveglianza. Del deposito il commissario liquidatore dà notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Decorsi quindici giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il presidente del tribunale provvede sul rendiconto con decreto, su ricorso del commissario.

Copia dell'inventario, del rendiconto, della relazione del Comitato di sorveglianza e del decreto di approvazione è trasmessa dal commissario al Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 29.

Entro due giorni dal deposito del rendiconto il commissario liquidatore fa iscrivere le somme residuate dopo il pagamento dei creditori in uno speciale conto presso l'istituto di emissione, che sarà disponibile dopo il decreto previsto nell'articolo seguente.

L'istituto provvede all'iscrizione sulla semplice esibizione di un certificato del cancelliere attestante il deposito del rendiconto e ne dà comunicazione al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 30.

I beni che restano disponibili dopo il pagamento dei creditori sono devoluti all'ente che dimostrerà di aver legalmente la rappresentanza della categoria corrispondente a quella tutelata dalla associazione disciolta, o all'ente al quale per legge siano trasferite le funzioni già spettanti all'associazione stessa.

All'infuori dei casi indicati nel comma precedente, i beni residui sono devoluti a scopi di assistenza, di istruzione e di educazione a vantaggio delle stesse categorie di datori di lavoro e di lavoratori per cui la associazione era stata costituita.

La devoluzione è fatta con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per il tesoro.

Art. 31.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito, possono chiedere il pagamento agli enti ai quali i beni sono stati devoluti, entro un anno dalla approvazione del rendiconto, in proporzione e nei limiti di ciò che gli enti stessi hanno ricevuto.

Per i creditori residenti in territorio non ancora liberato al giorno di tale approvazione, il termine decorre dal passaggio del territorio stesso all'amministrazione italiana.

Art. 32.

Se è necessaria la liquidazione generale nell'interesse dei creditori, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 33.

Il commissario liquidatore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 26 o dalla comunicazione del decreto che rigetta le istanze indicate nel comma stesso, provvede alle comunicazioni previste nell'art. 207 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno un avviso contenente l'invito ai creditori e ai terzi di far valere le loro ragioni nel procedimento già iniziato.

Entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni e, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i creditori ed i terzi possono far pervenire al commissario liquidatore, mediante raccomandata, le loro osservazioni o istanze e chiedere il riconoscimento dei propri crediti o la restituzione dei loro beni.

Art. 34.

Per la formazione dello stato passivo della liquidazione si osservano le disposizioni dell'art. 209 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

L'elenco dei crediti e delle pretese di terzi accolti e respinti deve essere depositato nella cancelleria del tribunale competente a norma dell'art. 26, secondo comma, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicato nell'articolo precedente.

Art. 35.

I creditori ed i terzi residenti in territori non ancora liberati possono presentare le loro istanze entro trenta giorni dal passaggio del territoio stesso all'amministrazione italiana.

Tuttavia il commissario liquidatore, se ha comunque notizia della esistenza di tali crediti o di diritti dei terzi, deve accertarne la verità e la realtà e assicurarne il pagamento.

Art. 36.

Gli effetti della liquidazione generale sui diritti dei creditori, sui rapporti giuridici preesistenti e sugli atti pregiudizievoli ai creditori sono regolati negli articoli 54 e seguenti del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

Gli effetti che gli articoli ricordati riferiscono alla dichiarazione di fallimento si considerano con riguardo alla data di soppressione dell'ente.

Le azioni relative si propongono innanzi al tribunale competente a norma dell'art. 26, secondo comma.

Art. 37.

Il commissario liquidatore non può vendere immobili, mobili in blocco o mobili di particolare pregio e valore senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Il Ministro può subordinare tale autorizzazione all'osservanza di particolari norme o cautele.

Art. 38.

La ripartizione dell'attivo ha luogo secondo le disposizioni dell'art. 212 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con le particolarità del procedimento previsto nel presente decreto.

Il pagamento di acconti sui crediti può essere fatto soltanto se di questi risultino sufficientemente accertati l'esistenza, l'ammontare e la liquidità. Esso deve essere consentito dal Comitato di sorveglianza ed autorizzato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro. L'istanza al Ministro deve contenere il parere del Comitato di sorveglianza.

Art. 39.

Esaurito il riparto, il commissario liquidatore deposita il conto della sua gestione nella cancelleria del tribunale.

Si osservano le disposizioni dell'art. 28.

Art. 40.

Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del Codice penale, il commissario liquidatore o il coadiutore che prende interesse privato in qualsiasi atto del procedimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 41.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila chiunque, anche per interposta persona, chiede, nel caso di cui agli articoli 32 e seguenti, il riconoscimento di un credito simulato.

Se l'istanza è ritirata prima che il commissario liquidatore depositi in cancelleria l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande di rivendicazione, restituzione e separazione accolte o respinte, la pena è ridotta alla metà.

Art. 42.

Entro un mese dalla comunicazione della sua nomina, il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re una relazione sulla responsabilità delle persone indicate nell'art. 22 e sue quella degli estranei agli enti soppressi.

Art. 43.

Per i rapporti collettivi ed individuali, restano in vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui agli articoli 10 e 13 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e agli articoli 8 e 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, e gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721.

Art. 44.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 69. — PETIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità per il personale provinciale delle imposte dirette.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto lo statuto della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette in data 3 aprile 1932;

Visti gli articoli 5 e 11 della legge 2 agosto 1943, n. 704;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. dott. Carmine Maradei è nominato commissario straordinario della Cassa di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette.

Art. 2.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che a termine dello statuto spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali della Cassa stessa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 25. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1944.

Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1504, nel testo modificato dal R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del nuovo presidente del Consorzio tutela pesca nell'Italia meridionale, con sede in Napoli, nella persona del prof. Salfi Mario, professore di anatomia comparata nell'Università di Napoli;

Decreta:

Il prof. Salfi Mario dell'Università di Napoli è nominato presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale, con sede in Napoli, a decorrere dalla data del presente decreto.

Roma, addì 8 novembre 1944

Il Ministro: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.

Nomina di due membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea di Termini Imerese (Palermo).

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 30 gennaio 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito

alla Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il provvedimento in data 30 gennaio 1937, n. 193, con il quale i signori cav. rag. Agostino Battaglia fu Antonio e Salvatore Formusa fu Pietro sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza presso la Banca predetta;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei cennati nominativi;

Decreta:

I signori avv. Santi Cacopardo di Pietro e dott. Filippo Giganti di Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo) — in sostituzione dei signori cav. rag. Agostino Battaglia fu Antonio e Salvatore Formusa fu Pietro — con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1944

Il Ministro: Soleri

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., in Altavilla Irpina, e nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO PEL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di sciogliere gli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., società collettiva con sede in Altavilla Irpina (Avellino), e di sottoporre l'azienda alla procedura dell'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del Regio decreto-legge sopracitato;

Decreta:

Sono sciolti gli organi amministrativi della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C., società collettiva con sede in Altavilla Irpina (Avellino) e l'azienda stessa è sottoposta alla procedura dell'amministrazione straordinaria preveduta dal titolo 7°, capo 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il dott. Biondi Alfonso di Raffaele è nominato commissario straordinario della Banca predetta e i signori dott. Musio Antonio di Francesco, prof. Martignoni Angelo di Enrico e Ludovici Luigi di Antonio, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca stessa, l'uno e gli altri con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1944

Il Ministro: Soleri

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1944.

Conferma all'avv. Mario Carboni della temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio 4 luglio 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone e la nomina dell'avv. Mario Carboni a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

All'avv. Mario Carboni è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 4 dicembre 1944

Il Ministro: Gullo

DICHIARAZIONE DELL'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO 13 dicembre 1944.

Revoca di fermo ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

L'ALTO COMMISSARIO PER LE SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

Visto il proprio decreto 8 settembre 1944 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del successivo giorno 12, col quale venne disposto, nei confronti di quarantadue persone, il fermo preveduto dall'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Dichiara

non essersi entro il 12 dicembre corrente proceduto a sequestro, ai sensi dell'art. 35 del detto decreto legislativo Luogotenenziale, contro Giordani avv. Tommaso, Leopardi senatore conte avv. Ettore, Iurgens avv. Carlo, Alliegro comm. Anastasio, Aleggiani avv. Renato, Barillà comm. G. Ennio, Borghese senatore principe don Rodolfo, Sanna dott. ing. Gilberto, Guarini avv. Benedetto, Lupi avv. Tommaso.

Roma, addì 13 dicembre 1944

p. *L'Alto Commissario*:
l'Alto Commissario aggiunto
Cingolani

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giuseppe Palmerio di Nicola nato a Guardiagrele (prov. di Chieti) il 2 luglio 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Regia università di Bari nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bari.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas

Con decreto Ministeriale del 26 agosto 1944, l'ing. Giulio Marchesi è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas, con i poteri del presidente, del Comitato di presidenza e del Consiglio di amministrazione.

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « L'Azzurra » in Roma

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 24 novembre 1944, si nomina, a norma di legge, il comm. dott. Domenico Palermo liquidatore della Società anonima cooperativa « L'Azzurra », con sede in Roma.

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa industriale e commerciale fra ortifrutticultori in Roma.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 24 novembre 1944, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Roma in data 26 ottobre 1944, relativo alla nomina dell'avv. Attilio Sansoni a commissario della Società cooperativa industriale e commerciale fra ortifrutticultori, con sede in Roma, confermandolo nell'incarico e conferendogli altresì le facoltà dell'assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 28 novembre 1944

Titolo		
Rendita 3.50 % 1906	L.	110,50
Id 3.50 % 1902	»	95 —
Id 3 % lordo	»	72 —
Id 5 % 1935	»	96,80
Redimibile 3.50 % 1934	»	88,50
Id 5 % 1936	»	98 —
Obbligaz. Venezie 3.50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. S. LUSH, O. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 86 del 25 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 7 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale M. S. LUSH, O. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 87 del 28 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 7 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale M. S. LUSH, O. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 88 del 30 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 10 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO MINISTERIALE 3 NOVEMBRE 1944.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e nomina del commissario straordinario.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.